

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2024, n. 16-8222

D.Lgs. 502/1992, articolo 6. Approvazione schema Protocollo d'Intesa con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, per l'espletamento dei Corsi di laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni sanitarie, per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024. Spesa regionale di euro 1.255.990,95.



Seduta N° 433

Adunanza 26 FEBBRAIO 2024

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 16-8222/2024/XI

OGGETTO:

D.Lgs. 502/1992, articolo 6. Approvazione schema Protocollo d'Intesa con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, per l'espletamento dei Corsi di laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni sanitarie, per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024. Spesa regionale di euro 1.255.990,95.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 502/1992, all'articolo 6, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. 517/1993, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- con il Decreto Interministeriale 19.02.2009 il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- con il D.M. 08.01.2009 il M.I.U.R. ha, inoltre, determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

Premesso, inoltre, che:

- la collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, risale all'anno accademico 2004/2005, per l'espletamento del corso di laurea in Infermieristica e, dall'anno accademico 2008/2009, per l'espletamento del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, al fine di garantire un gettito formativo dei professionisti sanitari adeguato alla programmazione annuale regionale determinata ai sensi dell'articolo 6 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- in data 9 febbraio 2021 è stato sottoscritto con l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma, per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, il protocollo d'intesa per l'espletamento dei Corsi di laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni sanitarie (schema approvato con DGR n. 26-2581 del 18 dicembre 2020), il cui articolo 11 stabilisce che il medesimo protocollo resta in vigore sino all'approvazione del nuovo protocollo.

Preso atto della comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, Prot. n. 160/23 del 27 gennaio 2023, agli atti del Settore regionale competente, con cui l'Ateneo comunica la mancata attivazione, nell'a.a. 2023/2024, del 1° anno del CdL in Terapia Occupazionale (L/SNT2) presso la sede Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), dovuta al processo di razionalizzazione dell'offerta formativa avviato a seguito della carenza di docenti di riferimento necessari per l'accreditamento e per il funzionamento dei corsi di laurea, assicurando il completamento del ciclo di studi dei corsi di laurea in itinere.

Preso atto, altresì, della successiva comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, Prot. n. 1489/23 del 21 dicembre 2023, con cui si manifesta l'intenzione di riattivare, nell'a.a. 2024/2025, il CdL in Terapia Occupazionale (L/SNT2) presso la sede Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC).

Dato atto della comune intesa raggiunta con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, nell'ottica di assicurare la prosecuzione della collaborazione consolidatasi negli anni, con cui vengono confermati i contenuti inseriti nello schema di Protocollo d'intesa da sottoscrivere per la disciplina dei rapporti di collaborazione inerenti l'espletamento dei corsi, per il complessivo ciclo di studi.

Dato atto, pertanto, che, come da verifiche della Direzione regionale Sanità Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR":

- con il suddetto schema di Protocollo, si provvede a regolamentare l'attivazione dei corsi di studio, come di seguito indicato:

- n. 50 allievi dei Corsi di Laurea in Infermieristica e di n. 15 allievi dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino, per l'attivazione del 1° anno negli aa.aa. 2022-2023 e 2023-2024;
- n. 15 allievi del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC) per l'attivazione del 1° anno nell'a.a. 2022-2023 e completamento dei corsi in itinere, con l'ultimo ciclo di studi realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma negli anni accademici 2022/2023-2023/2024-2024/2025;

- per la realizzazione dei suddetti corsi di laurea, attivati a partire dagli aa.aa. 2022-2023 e 2023-2024, la spesa complessiva è pari a € 1.255.990,95 sulla base della programmazione didattica e dei criteri di cui alla D.G.R. n. 9 - 6637 del 03/08/2007, così come disciplinato dall'articolo 9 del suddetto schema di Protocollo d'Intesa.

Preso atto che:

- l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conformemente a quanto deliberato dagli Organi Direttivi dell'Ateneo, riserva agli Enti sedi dei corsi non oltre il 50% delle somme introitate quale tassa di iscrizione in vigore nel medesimo anno accademico per ogni studente iscritto ai corsi di laurea in oggetto, calcolato in base al numero degli studenti regolarmente iscritti non esonerati dalle tasse, per il potenziamento delle attrezzature, dei materiali, dei servizi didattici e delle attività a favore degli studenti dei corsi (*nuovi hardware e software, acquisto libri, riviste, materiale audiovisivo*);
- allo scopo di operare un piano di contenimento delle spese e di rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate, gli Enti sedi dei corsi hanno rivisto la propria organizzazione e gestione

didattica nell'ottica di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza.

Dato atto che, con particolare riferimento all'a.a. 2022/2023, nella data del 28 gennaio 2022, il Settore regionale competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" ha incontrato gli Ordini professionali di categoria per un confronto sulla determinazione dei fabbisogni formativi per le professioni sanitarie, i cui esiti dell'incontro sono agli atti del suddetto Settore regionale.

Richiamati i Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 1074 del 13 settembre 2022 e n. 927 del 29 luglio 2022 che definiscono rispettivamente i posti disponibili per i corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2022/2023.

Dato atto, inoltre, che, in conformità con il sopra richiamato articolo 11 del protocollo sottoscritto in data 9 febbraio 2021, con determinazione dirigenziale n. 1937/A1406C/2023 del 20 dicembre 2023 si è provveduto ad accertare ed impegnare, per l'a.a. 2022/2023, le risorse finanziarie pari a euro 156.624,00 a favore dell'Ente, quale sede formativa del CdS in Terapia Occupazionale, Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), sul capitolo di entrata 16575 e di spesa n. 189293 del bilancio di previsione finanziario 2023- 2025 (esercizio finanziario anno 2023).

Ritenuto opportuno confermare, anche per gli a.a. 2022/2023 e 2023/2024, la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma, al fine di garantire per quanto possibile un gettito formativo dei professionisti sanitari adeguato alla programmazione regionale, determinato ai sensi dell'articolo 6 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., tenuto conto del processo di razionalizzazione dell'offerta formativa avviato dal suddetto Ateneo.

Preso atto che, anche per l'a.a. 2023/2024, la sede formativa Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" ha dichiarato, con nota del 14 settembre 2022, una capacità formativa per i CdS interessati analoga a quella dell'a.a. 2022/23 e che lo stesso Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC) ha confermato per l'a.a. 2022/2023 una capacità formativa analoga a quella dell'anno accademico precedente.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del dlgs 502/1992 e s.m.i., lo schema di Protocollo d'Intesa con l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'espletamento dei seguenti corsi di laurea, per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024:

- Corsi di Laurea in Infermieristica e Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino;
- Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), con attivazione di un 1° anno nell'a.a. 2022-2023 e completamento dei corsi in itinere.

Dato atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari complessivamente a Euro 1.255.990,95 trovano copertura mediante le risorse finanziarie stanziare sul bilancio finanziario 2023-2025, così ripartite:

- € 156.624,00 per l'a.a. 2022/2023, con accertamento ed impegno di spesa attraverso la citata determinazione dirigenziale n. 1937/A1406C/2023 del 20 dicembre 2023, e € 117.694,17 per l'a.a. 2023/2024 che trova copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13, Progr. 01 della seconda annualità del bilancio 2023-2025, approvato con legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, come autorizzato dalla legge 19 dicembre 2023, n. 35 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2024, per un totale di € 274.318,17 per i Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" - Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC);
- € 490.836,39 per l'anno accademico 2022/2023 e € 490.836,39 per l'anno accademico 2023/2024, per un totale di € 981.672,78 per l'espletamento dei Corsi di Laurea in Infermieristica ed i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Casa della

Divina Provvidenza “Ospedale Cottolengo” di Torino, tramite il finanziamento indistinto all’ASL Città di Torino, assegnato nell’ambito delle risorse annualmente attribuite alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo Sanitario.

Dato atto, altresì, che le spese contrattuali relative all’imposta di bollo di cui D. P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 150,00, sono a carico della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sullo stanziamento della Missione 13 Programma 01.

Richiamato che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell’articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il suddetto Protocollo d’Intesa dovrà essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Visto l’art. 6 comma 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

visto il D.M. 8 gennaio 2009;

visto il D.I. 19 febbraio 2009;

visto l’art. 39 della L.R. n. 8/1984;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

vista la D.G.R. 1 - 6763 - del 27 aprile 2023 “ Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024 in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a euro 1.255.990,95, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi dell’articolo 6 del dlgs 502/1992 e s.m.i., lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’espletamento dei seguenti corsi di laurea, per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024:

- Corsi di Laurea in Infermieristica e Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza “Ospedale Cottolengo” di Torino;

- Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese” Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), con attivazione di un 1° anno nell’a.a.. 2022-2023 e completamento dei corsi in itinere;

di dare atto che la spesa relativa ai suddetti corsi di laurea, attivati negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 dai citati enti sedi dei corsi, pari a una somma complessiva pari a € 1.255.990,95 trova copertura mediante le risorse finanziarie stanziare sul bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, sono così ripartite:

- € 156.624,00 per l’a.a. 2022/2023, con accertamento ed impegno di spesa attraverso la

determinazione dirigenziale n. 1937/A1406C/2023 del 20 dicembre 2023, e € 117.694,17 per l'a.a. 2023/2024 che trova copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13, Progr. 01 della seconda annualità del bilancio 2023-2025, approvato con legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, come autorizzato dalla legge 19 dicembre 2023, n. 35 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2024, per un totale di € 274.318,17 per i Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" - Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC);

- € 490.836,39 per l'anno accademico 2022/2023 e € 490.836,39 per l'anno accademico 2023/2024, per un totale di € 981.672,78, per l'espletamento dei Corsi di Laurea in Infermieristica ed i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino, tramite il finanziamento indistinto all'ASL Città di Torino, assegnato nell'ambito delle risorse annualmente attribuite alle Aziende sanitarie con gli atti di riparto del Fondo Sanitario.

di dare atto che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, stimate indicativamente in euro 150,00, sono a carico del bilancio della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984 e trovano copertura sugli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 Programma 01 della seconda annualità del bilancio 2023-2025, approvato con legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 come autorizzato dalla legge 19 dicembre 2023, n. 35 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2024.

di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto del Protocollo d'Intesa, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA'
CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - ROMA -
PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
(ANNI ACCADEMICI 2022/2023 e 2023/2024)**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Piemonte, 1

E

L'Università Cattolica del "Sacro Cuore", con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1 (C.F. 02133120150) rappresentata dal Rettore Pro tempore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, _____ nato a _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1.

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato e integrato, disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e le Università per la formazione del personale infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione;
- che ai sensi del citato articolo le Regioni e le Università stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione, nell'ambito del S.S.N., del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
- che con Decreto del Ministero della Sanità emanato di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 29 marzo 2001 in attuazione dell'art. 6 della legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico - sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";
- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 sono state introdotte modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

./.

- che le classi delle lauree delle professioni sanitarie sono state determinate con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 febbraio 2009; che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2009 sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- che le Regioni e le Università, nel rispetto dei requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture da disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, individuano le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che partecipano alla formazione per i corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- che i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture presso le quali svolgere i corsi di laurea universitari delle professioni sanitarie sono stati approvati con D.M. del 24 settembre 1997;
- che la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, modificata dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- che la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Roma intendono disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione nell'ambito del S.S.R., procedendo alla sottoscrizione del presente protocollo;
- che la Regione Piemonte e l'Università Cattolica ritengono di reciproco interesse la prosecuzione del rapporto convenzionale per l'attivazione dei seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie:
 - Infermieristica e Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino;
 - Terapia occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC);
- che le predette strutture sono idonee alla formazione a norma di legge e intendono procedere alla sottoscrizione degli accordi attuativi del presente Protocollo;
- che gli organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica hanno parimenti approvato il presente Protocollo di intesa, autorizzandone la stipula;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Oggetto del Protocollo)

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attivazione del corso di laurea in Infermieristica, del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, del corso di laurea in Terapia Occupazionale in accordo al D.I. 19 febbraio 2009, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. La sede del corso di laurea in Infermieristica e del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche di cui alla presente convenzione è la Piccola Casa della Divina Provvidenza - "Ospedale Cottolengo" di Torino.
3. La sede del corso di laurea in Terapia Occupazionale di cui alla presente convenzione è il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), che le Parti confermano come sede attiva per il CdL di Terapia occupazionale, fino ad esaurimento dei corsi. L'ultimo ciclo attivato dall'Ateneo è il ciclo accademico 2022/2023-2023/2024-2024/2025.
4. L'attività presso le suddette sedi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono regolamentate attraverso opportuni accordi attuativi, stesi secondo lo schema riportato in All. 1.

ART. 2
(Programmazione)

1. Sulla base della programmazione regionale vengono definiti il fabbisogno professionale, le strutture e le risorse da impegnare per l'attività di formazione, nonché altri fattori che possono avere incidenza sui corsi da attivare. Tali atti dovranno essere adottati in tempo per consentire la determinazione del numero degli iscrivibili, mediante l'emanazione entro il 30 aprile di ciascun anno, dello specifico decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

ART. 3
(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D.Lgs. n. 206/1997. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al D.M. 24 settembre 1997; le Parti si impegnano a verificare periodicamente i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni ivi contenute.

2. L'Università e le sedi dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui alla presente convenzione stipulano annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate dai corsi di laurea e di laurea magistrale come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche (All. 2).

ART. 4 **(Personale docente)**

1. L'Ordinamento didattico e le norme generali dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie sono quelli previsti nel Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con Decreto Rettorale 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Università assicura l'insegnamento delle discipline previste dagli Ordinamenti didattici, mediante personale docente medico e non, del S.S.N. e/o delle strutture pubbliche e private convenzionate, che sia in possesso di adeguati requisiti professionali e culturali e tenuto conto dell'esperienza didattica dai medesimi acquisita, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii e docenti in ruolo all'Università.
3. L'affidamento degli insegnamenti è effettuato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore secondo le vigenti normative in materia.
4. Si potranno prevedere accordi con la Scuola di Medicina dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale per l'affidamento di alcuni insegnamenti.
5. Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica.

ART. 5 **(Tutorato - Tirocinio professionale - Coordinamento del Corso)**

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino, individuata quale sede del corso di laurea in Infermieristica e del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, e il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC), individuato quale sede del corso di laurea in Terapia Occupazionale, si impegnano a mettere a disposizione le strutture didattiche e assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicurano lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti anche mediante appositi accordi con Università, Aziende Sanitarie, I.R.C.C.S. e altre istituzioni pubbliche/private accreditate.

./.

2. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio della Struttura didattica di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate ed in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e con comprovata esperienza didattica.
3. Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.
4. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali dei corsi di laurea, il Consiglio della Struttura Didattica nomina un Coordinatore delle attività formative professionalizzanti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 5, D.I. 19 febbraio 2009, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.
5. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è responsabile, sotto la supervisione del Coordinatore della Struttura Didattica, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio della Struttura Didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà.
6. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.
7. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Coordinatore della Struttura Didattica che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

ART. 6 **(Organi del Corso)**

1. Gli organi dei corsi di laurea in Infermieristica e in Terapia Occupazionale e dei corsi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, previsti dai rispettivi regolamenti sono:
 - a) il Consiglio della struttura didattica, costituito da tutti i docenti del Corso e dal Coordinatore delle attività formative professionalizzanti;

./.

- b) il Coordinatore della Struttura Didattica che è eletto tra i Professori di ruolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che hanno incarichi di insegnamento nel corso e rimane in carica per quattro anni accademici.

ART. 7
(Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica)

1. Il Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica del Sacro Cuore è costituito dai seguenti componenti:

REGIONE PIEMONTE	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Responsabile del Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." (o suo delegato) Funziario del Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R."	Direttore della Sede di Roma (o suo delegato) Docente/Dirigente/funziario dell'area didattica o dell'area accademica

Il suddetto Gruppo Tecnico provvede ad esaminare periodicamente le risultanze delle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale e a fornire gli elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa afferenti al presente Protocollo, oltre che a fornire proposte per l'eventuale suo aggiornamento, ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

Alle sedute del citato Gruppo Tecnico possono partecipare, su specifica richiesta e accordo tra Regione e Università Cattolica del Sacro Cuore, anche i Coordinatori dei corsi oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

2. La Regione si impegna a rappresentare in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 5 L.R. n. 18/2007 quanto previsto dal presente Protocollo nell'ambito della programmazione delle attività formative in argomento.

ART. 8
(Attività di Segreteria)

1. L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa dei corsi di studio; la Regione, tramite le Sedi formative, assicura le risorse per l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi di studio.

**ART. 9
(Oneri)**

1. La Regione determina, sulla base della distribuzione dei costi di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui ai corsi di laurea in Infermieristica e in Terapia Occupazionale e al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei suddetti corsi vengono quantificati tenendo conto di:
 - numero di studenti iscritti;
 - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
 - servizi amministrativi;
 - servizi per studenti e tutorato;
 - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
 - seminari interdisciplinari;
 - stages fuori sede;
2. L'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Regione definiscono d'intesa gli oneri che assumono a proprio carico.
3. L'Università Cattolica del Sacro Cuore si fa carico dei seguenti oneri e delle attività e servizi individuati negli accordi attuativi con le sedi dei corsi:
 - retribuisce il personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30 giugno, 19 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi correlata alla attività di didattica frontale;
 - contribuisce, ove si verifichi la necessità, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico.

./.

4. La Regione assicura il concorso finanziario determinato annualmente tenendo conto dei costi di:
- retribuzione del personale specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
 - eventuali servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);
 - eventuali rimborsi spese al personale per attività fuori sede;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dalle strutture sedi dei corsi.

ART. 10
(Ammissione ai corsi e prova finale)

1. L'ammissione ai corsi è effettuata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nel rispetto delle delibere relative alle modalità di ammissione adottate dagli Organi centrali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il numero degli studenti iscrivibili annualmente è determinato in base alle esigenze della programmazione regionale e definito dal M.I.U.R. con decreto adottato di concerto con il Ministero della Salute.
2. Per l'accesso ai corsi da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica e alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008).
 - I referti relativi ad ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso una Istituzione sanitaria accreditata.

ART. 11
(Vigenza del protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo ha durata per gli anni accademici 2022/2023-2023/2024 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori. In ogni caso esso rimane in vigore sino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.
2. Il presente accordo è suscettibile di modificazioni per l'adeguamento alle normative e/o direttive emanate dal M.U.R e/o dal Ministero della Salute con riferimento ai protocolli di intesa in tema di formazione del personale sanitario e/o per verificate esigenze organizzative e funzionali.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo di intesa si rinvia alla normativa vigente.
4. In caso di controversia tra le Parti circa la corretta esecuzione e/o interpretazione del presente protocollo il Foro competente è quello di Torino.

ART. 12

(Spese di bollo e registrazione)

1. Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo, le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.
2. Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE
Il Presidente Pro-tempore

.....

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL "SACRO CUORE"

Il Rettore Pro-tempore

.....

./.

SCHEMA TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO TRA LA SEDE DEL CORSO DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ANNO ACCADEMICO

La Sede di Corso di Laurea codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Legale Rappresentante nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

E

L'Università Cattolica del "Sacro Cuore", con sede legale a Milano, L.go Agostino Gemelli, 1 (C.F. 02133120150), rappresentata dal, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione a, autorizzato dal con delibera del

premesso che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.gs. n. 502/1992 e s.mm.ii

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università Cattolica del Sacro Cuore e, Sede di Corso di Laurea sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l'anno:

.....
.....
.....
.....

realizzano le sottoindicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

./.

Art. 2

La Sede del Corso di Laurea e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

La Sede del Corso di Laurea specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, "palestre" ed altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei corsi di studio di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del corso di studio.

La Sede del corso di laurea, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

La Sede del Corso di Laurea attua quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

L'Università riserva all'Ente sede del corso non oltre il 50% delle somme introitate quale tassa di iscrizione ai corsi oggetto del presente Accordo, calcolato in base al numero degli studenti regolarmente iscritti non esonerati dalle tasse.

L'Ente sede del corso si impegna a utilizzare tali somme esclusivamente per il potenziamento delle attrezzature, dei materiali, dei servizi didattici e delle attività a favore degli studenti dei corsi (nuovi hardware e software, acquisto libri, riviste, materiale audiovisivo), con obbligo di rendicontazione, e sulla base di quanto proposto in seno al Consiglio della struttura didattica.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 81/2008 recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., sono intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Ente, sede del Corso di Laurea, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede agli accertamenti medici nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008), ed in particolare agli adempimenti a carattere eccezionale che la sede del corso tramite la direzione sanitaria e/o il proprio Medico Competente e il proprio Servizio di Prevenzione e di Sorveglianza Sanitaria dell'Azienda intendono attuare tra le misure di contenimento in riferimento a dichiarati '*Stati di emergenza*' (es. SARS-CoV2), a tutela dell'esercizio dell'attività sanitaria, con l'adozione di profili di sicurezza per tutti coloro che a titolo diverso ne sono partecipi (D.Lgs 81/2008) , che restano pertanto come spesa a carico della sede del corso; provvede inoltre alla tutela sanitaria nel caso di rischio specifico per quanto previsto dal D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e s.m.i.).
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, come modificato dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 128/CSR del 07/07/2016, con produzione di attestazione finale;

- c) si impegna a far conoscere ad ogni studente, che è tenuto alla loro osservanza, le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-pratico;
- d) al fine di consentire all'Università di adempiere ai propri obblighi di vigilanza, si impegna a dare conferma all'Università dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi relativi alla formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dall'Ente, nonché agli obblighi di sorveglianza sanitaria in base all'articolo 41 del citato decreto legislativo e, ove fossero presenti soggetti "radioesposti", agli obblighi di sorveglianza medica e fisica ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e s.m.i..

- d) si impegna a dare notizia all'Università dei giudizi di idoneità alla mansione specifica formulati ai singoli discenti.

Art. 7

La Sede del Corso di Laurea si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR UE 2016/679 e con riferimento al trattamento dei dati personali e delle informazioni conseguenti all'esecuzione delle attività previste nella presente intesa, l'UCSC provvede contestualmente alla firma del presente Accordo attuativo e con apposito atto alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali.

La Sede del Corso di Laurea manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 8

La Sede del Corso di Laurea e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente il foro di Torino.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Prof.

Il Direttore Generale/.

TABELLA A) Ateneo Attività e Servizi

Scheda tecnica su Attività e servizi dell'Ateneo

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Servizi agli Studenti:

- locali spogliatoio;
- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dalla sede del corso), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti;

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

.....

ALLEGATO 2)

SCHEMA TIPO DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 3 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - LA SEDE FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA..... E LA STRUTTURA SANITARIA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE) ANNO ACCADEMICO

TRA

- L'Università Cattolica del Sacro Cuore (C.F. 02133120150) - con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1, nella persona del Rettore o suo delegato, nato ail..... per il presente atto domiciliato per la carica in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1
- La sede formativa del Corso di Laureacon sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, nato a, il..... per il presente atto domiciliato presso

E

- La Struttura Sanitaria sede di tirocinio - con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.Lgs.n. 502/1992 e ss.mm.ii. successive modificazioni;
- in forza dell'art. 3 del suddetto Protocollo d'Intesa ("modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") le Università e le Sedi di Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie stipulano annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate come sedi di tirocinio sulla base delle necessità didattiche;

./.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Attività didattiche di tirocinio)

Il Corso di Laurea, la Sede formativa del Corsoe la Struttura Sanitaria individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea per l'anno accademico....., realizzano le seguenti attività:

1. attività di tirocinio ordinario, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).
2. attività di tutorato clinico: per l'apprendimento in ambito clinico professionale sono previsti tutori clinici nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro ogni 15 studenti.

I tutori clinici appartengono, di norma, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio della Struttura didattica, su proposta del Coordinatore in collaborazione con il Referente individuato dalla Struttura Sanitaria sede di tirocinio, di norma tra i docenti e scelti presso le strutture sanitarie in cui si svolge l'attività di apprendimento in ambito clinico-professionale.

I tutori clinici:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- concorrono alla valutazione formativa e certificativa di ciascun periodo di tirocinio;
- partecipano alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove.

L'attività tutoriale prevede inoltre:

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento generale del corso
- la partecipazione ai gruppi di lavoro inerenti la progettazione didattica
- la frequenza ad eventuali corsi di formazione per tutori clinici.

L'attività di cui sopra è svolta dai tutori clinici nelle Strutture sede di tirocinio (Tabella 2).

3. attività di guida di tirocinio: la funzione di guida di tirocinio è affidata ad operatori esperti identificati tra quelli afferenti ai diversi servizi.

La funzione di guida di tirocinio prevede le seguenti responsabilità e attività:

- affiancamento dello studente durante l'attività di apprendimento clinico, coadiuvando il tutore clinico rispetto alla valutazione e alle attività didattiche connesse al tirocinio;
- partecipazione a percorsi di studio e approfondimento clinico dello studente durante il percorso;

./.

- frequenza a corsi di formazione per guida di tirocinio;
- partecipazione alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove.

L'attività di cui sopra è svolta nelle sedi di tirocinio, sotto la responsabilità dei tutori clinici, da professionisti dello stesso profilo professionale degli studenti in formazione, laddove necessario.

Il Coordinatore delle attività professionalizzanti è responsabile della funzione didattica dei tutori clinici e della qualità didattica del tirocinio nelle Strutture.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Laurea che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del corso di laurea al Referente individuato dalla Struttura Sanitaria sede di tirocinio.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 81/2008 recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso la sede del Corso di Laurea, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

a) provvede agli accertamenti medici nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.Lgs 81/2008), ed in particolare agli adempimenti a carattere eccezionale che la sede del corso tramite la direzione sanitaria e/o il proprio Medico Competente e il proprio Servizio di Prevenzione e di Sorveglianza Sanitaria dell'Azienda intendono attuare tra le misure di contenimento in riferimento a dichiarati '*Stati di emergenza*' (es. SARS-CoV2), a tutela dell'esercizio dell'attività sanitaria, con l'adozione di profili di sicurezza (D. Lgs 81/2008) per tutti coloro che a titolo diverso ne sono partecipi, che restano pertanto come spesa a carico di codesta sede del corso; provvede inoltre alla tutela sanitaria nel caso di rischio specifico per quanto previsto dal D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020).

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, come modificato dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 128/CSR del 07/07/2016, con produzione di attestazione finale.

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

,/,

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura Sanitaria sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

ART.3 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea..... propone la formazione dei tutori clinici, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura Sanitaria sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.....

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea.....

ART. 4 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile non medica degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura sanitaria, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Coordinatore di Struttura Didattica e al Coordinatore delle attività professionalizzanti.

ART. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura Sanitaria sede di tirocinio che riceverà un rimborso, ove richiesto, dalla sede del Corso di Laurea....., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata biennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle Parti contraenti.

./.

ART. 9 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa Università/Regione.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Rettore o suo delegato

.....

Il Legale Rappresentante della Sede formativa del Corso

.....

Il Legale Rappresentante
della Struttura Sanitaria sede di tirocinio

.....

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO

PERIODO	Anni di Corso
Dal al	
Dal al	
Dal al	
Dal al	
Dal al	

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO

ELENCO DEI TUTORI CLINICI

COGNOME	NOME	STRUTTURA SANITARIA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO